Civile Ord. Sez. 5 Num. 27382 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 20/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 372/2025 R.G. proposto da:

Vergerio di Cesana Francesco, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 7899/2024 depositata il 30/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 7899/2024 la CGT di II grado del Lazio accoglieva l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 3207/2024 con cui la CGT di I grado di Roma aveva dichiarato l'estinzione del giudizio proposto dal medesimo contribuente avverso il silenzio rifiuto dell'ADE in ordine alla richiesta di rimborso della somma di 208,77 euro, già corrisposta a titolo di imposta di registrazione di un'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma.

Il giudice dell'appello rilevava che sebbene fosse pacifico che il suddetto importo era stato versato due volte, l'istanza di rimborso non aveva avuto alcun riscontro. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, ordinava il rimborso della somma e compensava le spese, ritenendo la sussistenza di giusti motivi.

2. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CGT di II grado.

3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 91 e 92 c.p.c., 118, comma 2, disp. att., c.p.c., 24 e 11 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la CGT di II grado, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello del contribuente, compensato le spese dell'intero giudizio, "*con motivazione gravemente carente, erronea ed illogica*", non essendo sufficiente, come chiarito da questa Corte, una mera clausola di stile, quale quella dei "giusti motivi", per giustificare la compensazione, le cui ragioni vanno indicate esplicitamente. Evidenzia altresì il ricorrente che l'esercizio arbitrario del potere di compensazione, nei casi quale quello di specie in cui il valore della causa non sia di rilevante entità o una parte abbia avuto totalmente ragione, comporta il sostanziale diniego dell'effettiva realizzazione del diritto riconosciuto nel giudizio.

2. Il motivo è fondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1. Va preliminarmente rilevato che la regolamentazione delle spese di lite nel processo tributario trova la sua specifica disciplina nell'art. 15 del d.P.R. 546/1992, i cui primi due commi, nella formulazione applicabile *ratione temporis* al caso di specie, prevedono che:<<*1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. 2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.*>> (previsione quest'ultima contenuta anche nell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nei limiti dell'ampliamento operato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni). Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, pur rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n. 19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, né essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n. 21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddette ragioni gravi ed eccezionali, che nel caso di specie la controricorrente ritiene sussistenti, devono però essere espressamente indicate in sentenza (Cass., n. 23152/2025, Cass., n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022). Costituisce poi principio consolidato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quello secondo cui, in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15, d.lgs. n. 546/1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 della norma sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20755/2025; Cass., n. 9878/2025; Cass., n. 9312/2024).

2.2. Tali "gravi ed eccezionali ragioni" non sono indicate dalla sentenza impugnata, che si è limitata a ritenere sussistenti "giusti motivi" per la compensazione, senza dare a tale statuizione alcun supporto motivazionale, peraltro nemmeno evincibile dal complesso della motivazione adottata a sostegno dell'accoglimento dell'appello (v. sul punto, Cass., Sez. U, n. 20598/2008, con riferimento, però, al regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005). Anzi nella sentenza si dà atto della evidenza del diritto del contribuente al rimborso dell'importo richiesto (atteso che "*… appare chiaro ed inequivoco il fatto che tale importo sia stato versato due volte da parte del contribuente…*") e della condotta del tutto inadempiente e disinteressata della controparte soccombente (atteso che "*...L'istanza di detto rimborso non è stata presa in considerazione dall'Ufficio che quindi non ha effettuato nessuna comunicazione al Contribuente*"), rilievi evidentemente non utilizzabili a giustificazione della disposta compensazione.

3. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CGT di II grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame del merito limitatamente alla statuizione sulle spese e per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CGT di II grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame del merito limitatamente alla statuizione sulle spese e per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/10/2026.

Il Presidente

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale